

Legge regionale 9 dicembre 2011 n. 17

“Misure urgenti in materia di tributi regionali.”

Testo coordinato con le modifiche apportate dalla L.R. 20 dicembre 2012, n. 26 *“Misure urgenti in materia di fiscalità regionale e ulteriori provvedimenti di adeguamento al decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213.”*

Legge regionale 9 dicembre 2011 n. 17.
Misure urgenti in materia di tributi regionali.
(B.U.R. n. 57 del 14 dicembre 2011)

OMISSIS

Art.2

Istituzione dell'imposta regionale sulla benzina per autotrazione

1. A decorrere dal 1° gennaio 2012 è istituita l'imposta regionale sulla benzina per autotrazione prevista dall'articolo 6, comma 1, lettera c), della legge 14 giugno 1990, n. 158 (Norme di delega in materia di autonomia impositiva delle regioni e altre disposizioni concernenti i rapporti finanziari tra lo Stato e le regioni) e dall'articolo 17 del decreto legislativo 21 dicembre 1990, n. 398 (Istituzione e disciplina dell'addizionale regionale all'imposta erariale di trascrizione di cui alla legge 23 dicembre 1977, n. 952 e successive modificazioni, dell'addizionale regionale all'accisa sul gas naturale e per le utenze esenti, di un'imposta sostitutiva dell'addizionale, e previsione della facoltà delle regioni a statuto ordinario di istituire un'imposta regionale sulla benzina per autotrazione).
2. Ai sensi dell'articolo 5, comma 5-quater, della legge 24 febbraio 1992, n. 225 (Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile) la misura dell'imposta è determinata, per l'anno d'imposta 2012 in euro 0,04 per litro di benzina.
- 2-bis. La misura dell'imposta di cui al comma 1 è determinata per l'anno d'imposta 2013 in euro 0,025 per litro di benzina ⁽¹⁾.
3. Il gettito dell'imposta di cui al presente articolo è destinato al finanziamento degli interventi necessari a far fronte alle spese conseguenti al sisma verificatosi in Umbria il 15 dicembre 2009 per il quale è stato dichiarato lo stato di emergenza di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 dicembre 2009 ⁽²⁾.

OMISSIS

(1) Comma aggiunto dall' art. 2, comma 1, L.R. 20 dicembre 2012, n. 26, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

(2) Comma così modificato dall' art. 2, comma 2, L.R. 20 dicembre 2012, n. 26, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.